

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 DEL 12/10/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPEGINE

L'anno DUEMILADICIOTTO addì DODICI del mese di OTTOBRE alle ore 21:15 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	P
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menziozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 13	Assenti: 0
--------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Mori Claudio

Con l'assistenza del Il Vice Segretario Comunale Dott. Iuri Menozzi.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lanzi Cristina, Brugnoli Cesare, Bonazzi Cecilia, Spano' Alessandro

Presenti n. 13 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 22/08/2008 si è costituita l'Unione "VAL d'ENZA" tra i comuni di Montecchio Emilia, Campegine, Cavriago, Bibbiano, San Polo d'Enza, Gattatico e Sant'Ilario d'Enza, ai sensi dell'art.32 del D.lgs. 267/2000, allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di servizi e funzioni ex art. 2 dello Statuto stesso;
- in data 11/02/2014, con atto REP. n° 19, tra i comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza e Sant'Ilario d'Enza della Provincia di Reggio Emilia, si è sottoscritto il nuovo atto costitutivo da parte dei Sindaci degli otto comuni aderenti, per ricomprendere anche il Comune di Canossa;

VISTE:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la legge regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema regionale di governo e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con particolare riferimento all'art.8, commi 2, 3 e 4 nei quali si ribadisce la centralità delle Unioni per "*l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni*" e la funzione di "*perno nell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio*";
- gli artt. 30 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) relativi a "Convenzioni" e "Unioni di Comuni";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5 del vigente Statuto dell'Unione Val d'Enza, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

VISTO l'art. 7 dello Statuto dell'Unione il quale prevede che il conferimento iniziale o successivo delle funzioni, può essere effettuato con le seguenti modalità: a) conferimento da parte di tutti i Comuni aderenti all'Unione; b) conferimento da parte di almeno metà dei Comuni aderenti all'Unione e che il conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione avvenga e si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali che effettuano il conferimento, assunte a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione da sottoscrivere formalmente che deve prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
- il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
- le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;

- le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
- le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
- le condizioni nella successione della gestione del servizio e relativi rapporti giuridici;
- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
- le modalità di recesso, in conformità alla legge nazionale e regionale e allo Statuto dell'Unione.

PRESO ATTO CHE l'allegato D alla Deliberazione di approvazione dello Statuto dell'Unione prevede, tra le funzioni conferibili, quelle in materia di gestione del personale;

CONSIDERATO che l'Ufficio personale è una delle funzioni che la Regione promuove e sponsorizza di più come conferimento alle Unioni, poiché si tratta di uffici di staff in cui si riescono ad ottenere sicuramente le migliori economie di scala, l'aumento della professionalità degli addetti, la possibilità di specializzarsi nella normativa assai complessa del settore e d'altra parte la possibilità di ottenere economie, rispetto alla gestione distribuita sui singoli Comuni;

PRESO ATTO che i Comuni di Bibbiano, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia e San Polo d'Enza hanno già avviato la gestione associata delle funzioni di gestione e amministrazione del personale con decorrenza dall'1/04/2018;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 73 in data 29/09/2018 con cui la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di aderire alla gestione associata della funzione, stante la necessità di rafforzare e qualificare la gestione del personale tramite un unico ufficio strutturato che consenta di migliorare complessivamente la gestione amministrativa, qualificare il lavoro dei dipendenti e generare risparmi di spesa;

ESAMINATO lo schema di convenzione relativo al conferimento all'Unione Val d'Enza delle funzioni di amministrazione e gestione del personale da parte del Comune di Campegine, composto di n. 14 articoli, allegato quale parte integrante alla presente deliberazione (Allegato A);

VISTI gli allegati predisposti dall'Unione:

- riparto economico dei costi dell'Ufficio associato tra gli Enti aderenti per l'anno 2018 anche al fine dell'attribuzione ai Comuni dei costi di personale;
- proiezione dei costi dell'Ufficio associato tra gli Enti aderenti per l'anno 2019 anche al fine dell'attribuzione ai Comuni dei costi di personale;

CONFERMATA la piena volontà di procedere alla gestione associata della funzione;

DATO ATTO, inoltre:

- che l'inizio delle attività sia per il Comune di Campegine (1/11/2018) che per gli altri Comuni aderenti (1° aprile 2018) non coincide con l'anno finanziario, e che alcune attività di riorganizzazione non potranno che essere realizzate nel 2019;
- che gli obiettivi di gestione associata per l'anno 2018 saranno sostanzialmente collegati: alla costituzione dell'Ufficio tramite il comando del personale attualmente assegnato alla funzione nei singoli Enti, alla piena attivazione della nuova sede situata presso il municipio di Cavriago, all'attivazione e piena funzionalità di un unico applicativo informatizzato per la rilevazione delle presenze dei dipendenti e infine alla predisposizione di atti gestionali e regolamentari unificati per tutti gli enti aderenti;
- che solo dall'anno 2019 sarà possibile realizzare il secondo passaggio del progetto approvato

per la gestione associata della funzione, prevedendo la gestione totalmente internalizzata delle buste paga dei dipendenti, attualmente assegnata da una parte degli Enti aderenti a soggetti esterni, con conseguenti significativi risparmi sulla spesa complessiva;

CONSIDERATO infine quanto previsto dalla LR 21/2012 MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA: *Lo statuto regola altresì la durata minima dei conferimenti di funzioni all'Unione, che comunque non può essere inferiore a cinque anni. La revoca anticipata dei conferimenti è priva di ogni effetto, salvo che non sia disposta di comune accordo tra tutti gli enti aderenti;*

DATO ATTO che, in caso di richiesta motivata da parte di uno dei Comuni aderenti, sarà possibile l'uscita di comune accordo anche prima del periodo minimo di 5 anni previsto dallo Statuto, come novellato dalla Legge Regionale richiamata;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ed in particolare rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42;

ACQUISITO il parere del revisore contabile ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del 1° Settore in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Sentiti gli interventi

CON VOTI favorevoli n. 9 – contrari zero – astenuti n. 4 (Menozzi – Spanò – Bonazzi S. – Righi), legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il conferimento all'Unione Val d'Enza delle funzioni di gestione ed amministrazione del personale in aggiunta ai Comuni di Bibbiano, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia e San Polo d'Enza, stante la necessità di rafforzare e qualificare la gestione del personale tramite un unico ufficio strutturato che consenta agli Enti aderenti di migliorare complessivamente la gestione amministrativa, qualificare il lavoro dei dipendenti e generare risparmi di spesa;

2. DI APPROVARE gli allegati:

- ALLEGATO "A" - CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPEGINE IN AGGIUNTA AI COMUNI DI BIBBIANO, CANOSSA, CAVRIAGO, GATTATICO, MONTECCHIO EMILIA E SAN POLO D'ENZA;
- ALLEGATO "B" riparto economico dei costi dell'Ufficio associato tra gli Enti aderenti per l'anno 2018 anche ai fini dell'attribuzione ai comuni dei costi di personale;
- ALLEGATO "C" proiezione dei costi dell'Ufficio associato tra gli Enti aderenti per l'anno 2019 anche ai fini dell'attribuzione ai comuni dei costi di personale;

3. DI STABILIRE che il conferimento delle funzioni avverrà con decorrenza 1° novembre 2018;

4. DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere lo schema di Convenzione qui approvata con facoltà di apportare, in sede di stipula, eventuali correzioni di natura formale e non sostanziale che si rendessero necessarie;

5. DI DARE ATTO che è stato adottato quale criterio di attribuzione delle spese finanziarie del nuovo settore dell'Unione ai sensi dell'art 5 della bozza di convenzione di cui all'allegato "A" quello della misura proporzionale al numero di dipendenti al 31/12 del penultimo anno precedente a quello di previsione, attribuendo all'Unione la propria quota di spese che inciderà sui costi generali dell'Unione e sulla relativa attribuzione ai comuni partecipanti, il tutto come numericamente rappresentato negli allegati "B" e "C" alla presente;

5. DI DARE ATTO che è stato adottato quale criterio di attribuzione delle spese di personale del nuovo settore dell'Unione ai Comuni partecipanti, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della Legge 296/2006, in conformità al principio stabilito dalla delibera della Sez. Autonomie della Corte dei Conti n° 8/2011 e del comma 31-quinques dell'art. 14 del D.L. 78/2010, quello già utilizzato per le altre funzioni conferite per cui:

- la spesa dei dipendenti trasferiti all'Unione a seguito di conferimento della funzione viene "storicizzata" e attribuita ai comuni conferenti per tutta la durata della convenzione medesima,
- la spesa del personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione e del Responsabile del Settore viene suddivisa in quote proporzionali secondo il medesimo criterio adottato per la partecipazione dei comuni alle spese finanziarie del settore.

Il tutto come numericamente rappresentato negli allegati "B" e "C" alla presente;

6. DI DARE ATTO

- che l'inizio delle attività sia per il Comune di Campegine (1/11/2018) che per gli altri Comuni aderenti (1° aprile 2018) non coincide con l'anno finanziario, e che alcune attività di riorganizzazione verranno realizzate nel 2019;
- che gli obiettivi di gestione associata per l'anno 2018 saranno sostanzialmente collegati: alla costituzione dell'Ufficio tramite il comando del personale attualmente assegnato alla funzione nei singoli Enti, alla piena attivazione della nuova sede situata presso il municipio di Cavriago, all'attivazione e piena funzionalità di un unico applicativo informatizzato per la rilevazione delle presenze dei dipendenti e infine alla predisposizione di atti gestionali e regolamentari unificati per tutti gli enti aderenti;
- che dall'anno 2019 sarà possibile realizzare il secondo passaggio del progetto approvato per la gestione associata della funzione, prevedendo la gestione totalmente internalizzata delle buste paga dei dipendenti, attualmente assegnata da una parte degli Enti aderenti a soggetti esterni, con conseguenti significativi risparmi sulla spesa complessiva;

7. DI DARE ATTO che ai sensi della LR 21/2012 MISURE PER ASSICURARE IL GOVERNO TERRITORIALE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SECONDO I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, DIFFERENZIAZIONE ED ADEGUATEZZA, in caso di richiesta motivata da parte di uno dei Comuni aderenti, sarà possibile l'uscita dalla gestione associata, di comune accordo, anche prima del periodo minimo di 5 anni previsto dallo Statuto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi;

D E L I B E R A

DI RENDERE la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Vice Segretario Comunale

Dott. Iuri Menozzi



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 08/10/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPEGINE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 08/10/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

SEPALI LICIA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 32 del 12/10/2018 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 10/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Menozzi Iuri / ArubaPEC S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 12/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Menozzi Iuri / ArubaPEC S.p.A.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 10/11/2018 al 25/11/2018
diverrà ESECUTIVA il 12/10/2018 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 10/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Menozzi Iuri / ArubaPEC S.p.A.

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE VAL D'ENZA DELLE FUNZIONI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI CAMPEGINE

L'anno il giorno del mese di presso la sede di posta in

TRA

1 – Il Comune di Campegine, in persona del, domiciliato per la sua carica in, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del ..., esecutiva, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

E

L'Unione dei Comuni Val d'Enza, in persona del **Presidente Paolo Colli**, domiciliato per la carica c/o la sede dell' Unione, posta in Montecchio Emilia (RE), Via D. P. Borghi n. 12, in esecuzione della delibera di Consiglio n. in data

PREMESSO CHE:

- con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di, Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia San Polo d'Enza Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato lo Statuto dell'Unione Val d'Enza:

Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 26/06/2008;

Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2008;

Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;

Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008;

Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 07/07/2008;

Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2008;

Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 44 del 03/07/2008;

- in data 22/08/2008 i Sindaci dei medesimi Comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione "VAL D'ENZA";

- con le successive deliberazioni consiliari di seguito indicate, i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, hanno approvato il nuovo Statuto dell'Unione Val d'Enza con l'ingresso nell'Ente del Comune di Canossa:

- Comune di Bibbiano Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
- Comune di Campegine Delibera Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
- Comune di Canossa Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 27/11/2013;
- Comune di Cavriago Delibera Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2013;
- Comune di Gattatico Delibera Consiglio Comunale n. 67 del 09/12/2013;
- Comune di Montecchio Emilia Delibera Consiglio Comunale n. 72 del 28/11/2013;
- Comune di San Polo d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2013;
- Comune di Sant'Ilario d'Enza Delibera Consiglio Comunale n. 63 del 19/11/2013;

- con Atto Rep. N° 19 in data 11/02/2014 a rogito dott. Stefano Gandellini, Segretario generale del Comune di Montecchio Emilia, è stato integrato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni "Val d'Enza" al fine di includere l'ingresso del Comune di Canossa;

PREMESSO, inoltre, che:

- l'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 21/2012 (modificata ed integrata dalle leggi regionali nn. 9/2013 e 23/2013) prevede l'esercizio associato, tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, delle **funzioni di gestione del personale**;
- l'allegato D alla deliberazione di approvazione dello Statuto dell'Unione prevede, tra le funzioni conferibili, quelle in materia di gestione del personale;
- il Comune di Campegine ha richiesto di esercitare in forma associata con i Comuni di Bibbiano, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia e San Polo, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto, con decorrenza dal 01/11/2018;
- che i sopra elencati Comuni di Bibbiano, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia e San Polo, appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno conferito all'Unione con decorrenza dal 01/04/2018 le **funzioni di gestione ed amministrazione del personale**, approvando, nel contempo, il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Val d'Enza (per brevità chiamata Unione) delle funzioni di **gestione ed amministrazione del personale** (art. 7, comma 3, legge regionale n. 21/2012, testo vigente). L'ufficio unico del personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti. Garantisce, inoltre, assistenza e supporto istruttorio ai singoli enti per le loro residue competenze.

2. La gestione associata è finalizzata a perseguire:

- uniformità di criteri e di interventi per tutto il personale dell'Unione e dei Comuni aderenti, da realizzarsi tramite una progressiva e coordinata armonizzazione dei regolamenti, degli strumenti di programmazione e di definizione della macro-organizzazione oltre che delle generali politiche di gestione delle risorse umane;

- un più armonico andamento applicativo delle discipline organizzative e degli strumenti di gestione del personale nel comprensorio interessato, quale ambito ottimale d'azione nonché un più coerente impiego delle risorse finanziarie disponibili, nel rispetto della normativa in vigore;

- la creazione di una struttura organizzativa in grado di rispondere efficacemente alla sempre maggiore complessità, frequenza ed innovatività delle tematiche afferenti la gestione delle risorse umane nonché un migliore utilizzo delle opportunità offerte dalla disciplina normativa e contrattuale in materia di organizzazione del lavoro, attraverso la diffusione della cultura associativa, del risultato e dei sistemi premianti selettivi e meritocratici, migliorando il clima organizzativo ed improntando le relazioni sindacali a logiche di correttezza, collaborazione e non conflittualità, comunque sempre nel rispetto degli ambiti e delle materie di competenza, del sistema di relazioni e dei ruoli assegnati ed individuati dalla normativa vigente;

- uniformità di comportamenti degli enti nella veste di datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuno;

- efficacia, attraverso le sinergie e le economie di scala ottenibili dallo svolgimento in forma centralizzata ed unitaria delle medesime operazioni cui, oggi, ogni singolo ente provvede in modo singolo e circoscritto;

- tendenzialmente, l'evoluzione verso una complessiva politica di gestione del personale pensata e misurata a livello di ambito ottimale.

3. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni di Bibbiano, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia e San Polo d'Enza e Campegine.

4. Il conferimento successivo delle funzioni inerenti la gestione ed amministrazione del personale da parte degli altri Comuni aderenti all'Unione Val d'Enza potrà avvenire, con decorrenza da concordare, previa approvazione della presente convenzione da parte del Consiglio del Comune interessato e di successiva apposita deliberazione consiliare da parte dell'Unione Val d'Enza.

5. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato, in modo dettagliato, dell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

6. Ferme restando le modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 8.

2. Da tale data l'Unione subentra al Comune nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dal singolo ente.

3. La Giunta ed il Consiglio dell'Unione si riuniscono e deliberano con modalità di astensione obbligatoria per i Comuni non interessati alla decisione, ai sensi dell'art. 20, 1° comma, della l.r.21/2012.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa, prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al successivo art. 4.

5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 5.

6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al successivo art. 7.

7. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o ad essa funzionalmente distaccato.

ART.3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON I COMUNI

1. Il Responsabile dell'ufficio personale in Unione – nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita – adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni. Il Responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

2. I competenti organi di governo dell'Unione adottano tutti gli atti di programmazione, regolamentazione, macro-organizzazione ed ogni altra materia devoluta alla loro competenza, con riferimento all'ente sovracomunale.

3. Restano, invece, attribuite ai competenti organi di governo dei Comuni aderenti le seguenti attività:

- definizione delle politiche e strategie di gestione delle proprie risorse umane che, comunque, dovranno essere verificate e coordinate a livello di ambito ottimale;
- adozione degli atti di normazione generale, programmazione, indirizzo e controllo; a titolo esemplificativo: regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica, programmazione dei fabbisogni di personale, costituzione fondo per le risorse decentrate, autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi, ecc.

Nelle materie suddette, l'ufficio personale dell'Unione è competente a predisporre l'istruttoria necessaria e a presentare apposita proposta per addivenire all'approvazione degli atti e per consentire al Responsabile di esprimere i pareri previsti dall'art. 49 del TUEL.

4. Restano in capo ai Responsabili delle macro-strutture degli enti (sia Unione che Comuni), se non diversamente previsto dalle norme e/o regolamenti:

- le autorizzazioni e/o visti per ferie, permessi per il personale dipendente dei singoli Enti;
- la gestione dello status degli amministratori comunali (permessi, determinazione indennità di funzione e gettoni di presenza);
- i procedimenti e la gestione dei contratti stipulati con collaboratori, lavoratori occasionali, liberi professionisti;
- la conservazione dei fascicoli del personale cessato (gestione archivio storico e di deposito);

- la gestione organizzativa e la verifica della garanzia dei servizi minimi essenziali (in caso di sciopero, assemblea sindacale, ecc.);
- altri adempimenti che, per legge o disposizione superiore, non sono assolvibili dalla gestione associata.

5. Considerata la trasversalità della funzione e la sua natura tipicamente di *staff*, potranno essere istituiti tavoli di lavoro (permanenti o temporanei) che – su indicazione del Responsabile dell'ufficio personale in Unione, di concerto con il Segretario dell'Unione o suo facente funzioni – coinvolgano tutti o alcuni responsabili di macro-struttura dell'Unione e/o dei Comuni, con finalità di coordinamento, approfondimento/valutazione, monitoraggio e condivisione.

Art. 4 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del TUEL.

2. L'Unione subentra ai Comuni conferenti, dalla data di cui al successivo art. 8, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite e di cui all'art. 1

3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

4. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

5. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono determinate annualmente. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in via preventiva in accordo con i Comuni interessati

Art. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione, sono a carico dei Comuni e dell'Unione, come da allegato A alla presente convenzione.

3. Le spese sono rappresentate dai costi diretti ed indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio.

4. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e, quindi, delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.

5. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dal successivo art.7.

6. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

- il resoconto annuale dell'attività svolta e degli oneri sostenuti per la gestione entro il termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

7. Ciascun Comune assume l'impegno di iscrivere, pro quota, nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento inserite nel bilancio dell'Unione. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza secondo le rateazioni definite annualmente dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione dello schema di bilancio.

Art. 6 –SEDE

1. La sede operativa del servizio è individuata presso il Comune di Cavriago, in p.zza Don Dossetti, n.1

Art. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione, all'atto del conferimento, esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione, utilizzando:

- in concessione d'uso, ove disposto in tal senso dalle Giunte dei Comuni e dell'Unione, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto.

3. A seguito di specifici atti adottati dai competenti organi di indirizzo e di governo dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinati all'esercizio delle materie conferite ed oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione e previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle funzioni conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali funzioni.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle funzioni conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione degli stessi. La manutenzione delle strumentazioni tecnico-operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.

8. Anche in tempi successivi al conferimento delle funzioni di cui alla presente convenzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione ovvero tra alcuni di questi.

9. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti, a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 8 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 01/11/2018 ed ha durata indeterminata, come previsto dall'art. 3 dello Statuto dell'Unione.

2. Il Comune e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti, nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

Art. 9– RECESSO DAL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge (art.24, comma 6, L.R.n.21/2012), in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, non inferiore a 5 (cinque) anni – il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare il trasferimento al Comune recedente – deciso sulla base di specifici accordi, da definire all'atto del recesso, da parte del Consiglio dell'Unione e del Consiglio del Comune recedente – del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio/ambito funzionale del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle funzioni da retrocedere. Sulla base degli accordi di cui al primo periodo, l'Unione può trasferire al Comune recedente anche la quota-parte di personale impegnato in attività attinenti alle funzioni oggetto del recesso, non direttamente imputabili al territorio/ambito funzionale del Comune recedente. Le determinazioni relative al trasferimento di personale sono assunte – nell'ambito degli accordi di cui al presente comma – nel rispetto delle norme di finanza pubblica, che impongono il contenimento della spesa di personale (complessiva e/o per partizioni) e delle modalità ed istituti della partecipazione sindacale previsti dalla legge e dai CCNL.

2. Ciascun Comune potrà recedere dalla convenzione prima del termine di cui al comma 1, purché il recesso sia disposto di comune accordo tra tutti gli enti aderenti. Il recesso dovrà essere disposto entro il mese di aprile e avrà effetto dal primo gennaio successivo.

3. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune recedente, che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune recedente, invece, restano all'Unione.

4. Il Comune recedente acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le funzioni retrocesse, esclusivamente al territorio/ambito funzionale dello stesso. In questo caso, verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari (sia la parte interessi che capitale) ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere, che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.

5. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.

6. La titolarità dei beni mobili ed immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente al territorio/ambito funzionale del Comune recedente per l'esercizio delle funzioni retrocesse, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare con lo stesso le necessarie convenzioni, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi al recedente, per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

7. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 10 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del d.lgs. 196/2003. In ragione di ciò, tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e/o contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese, di volta in volta, raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi, da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1, della tabella allegata al d.p.r. n. 131/1986 ed è altresì esente dall'imposta di bollo ai sensi Allegato B - art. 16 DPR 642/1972

Art. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i.

2. La presente convenzione sarà registrata ed assunta al Protocollo generale dell'Unione Val d'Enza dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Campegine e sarà conservata a norma di legge presso il Polo Archivistico Regionale (PARER).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPEGINE

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL D'ENZA



PREVISIONE ANNO 2018

Ver 1.5

Budget, quote di partecipazione ai costi di gestione dell'ufficio e quote di spese di personale ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 296/2006

SPESE	nome dipendente		bilancio di attribuzione	spese 01/04-31/10 (7 mesi)	spese 01/11 - 31/12 (2 mesi)	spese comuni (3 quadrimestri)	spese annuali (adeguate agli aumenti contrattuali)
SPESE DI PERSONALE							
Funzionario amministrativo - Responsabile	Silvia Ramolini	d3	unione	38.472	10.992		65.953
Istruttore direttivo	Daniela Baini	CAT.D - Pos.Ec.D2	36h/36h montecchio			26.354	35.139
Istruttore direttivo	Emanuele Pecora	CAT.D - Pos.Ec.D2	36h/36h cavriago			26.331	35.107
Istruttore direttivo	Licia Sepali	CAT.D - Pos.Ec.D2	36h/36h campegine			26.354	35.139
Collaboratore amm.vo	Erika Bonetti	Cat.B3	30h/36h cavriago			18.386	24.515
Collaboratore amm.vo	Lucilla Serra	Cat.B3 - pos. Ec.B6	36h/36h montecchio			23.056	30.742
Istruttore amministrativo	Marta Rossi	CAT.C - Pos.Ec. C5	27,5h/36h san polo			19.871	26.495
Istruttore amministrativo	Paola Pasini	CAT.C - Pos.Ec. C5	36h/36h bibbiano			26.535	35.380
Istruttore amministrativo	Valeria Allegri	CAT.c - Pos.Ec. C4	20h/36h bibbiano			10.229	18.589
Istruttore amministrativo	Marta Bernabei	CAT.c - Pos.Ec. C	35h/36h - 45% comandata sul personale canossa				0
Istruttore amministrativo	Lara Piacentini	CAT.C	36h/36h unione	31.726			31.726
Istruttore amministrativo	Claudia Conti	CAT.C	18h/36h unione	16.383			16.383
totale spese di personale							
Totale				86.581	10.992	177.117	

a detrarre spese già sostenute dall'Unione

-48.109

totale

spesa netta(entrata per l'unione)

38.472

10.992

49.465

a detrarre costi specifici di alcuni comuni

-13.976

somme da suddividere in maniera proporzionale

24.496

10.992

35.488

	quote proporzionali 01/04-31/10 (7 mesi)	quote proporzionali 01/11-31/12 (2 mesi)	attribuzione costi specifici	contributo all'Unione uff. personale (anche ai fini del comma 557)	redistribuzione della quota unione sul servizio "affari generali"	perc. di partecipazione servizio "affari generali"	TOTALE del contributo all'Unione (uff. ris. umane + affari generali)
Bibbiano	3.381	1.395	3.000	7.777	1.262	16,39%	9.039
Campegine	0	883		883	620	8,05%	1.503
Canossa	1.104	456		1.560	464	6,03%	2.024
Cavriago	7.038	2.905		9.943	1.215	15,78%	11.158
Gattatico	1.518	626	10.976	13.121	713	9,25%	13.833
Montecchio Emilia	4.278	1.766		6.044	1.293	16,80%	7.337
San Polo	1.725	712		2.437	750	9,74%	3.187
Sant'Ilario d'Enza	0	0		0	1.383	17,96%	1.383
Unione (1)	5.451	2.250		7.701			
TOTALE	24.496	10.992	13.976	49.465	7.701	100,00%	49.465

(1) La quota teorica di spesa dell'Unione viene computata al fine di effettuare la ripartizione su tutti i comuni partecipanti secondo le quote percentuali definite per le spese generali dell'Unione medesima.

dipendenti in servizio al 31/12/2016	dal 01/04/2018 al 31/10/2018		dal 01/11/2018 al 31/12/2018	
	n°	perc. su totale	n°	perc. su totale
Bibbiano	49	13,80%	49	12,69%
Campegine		0,00%	31	8,03%
Canossa	16	4,51%	16	4,15%
Cavriago	102	28,73%	102	26,42%
Gattatico	22	6,20%	22	5,70%
Montecchio Emilia	62	17,46%	62	16,06%
San Polo	25	7,04%	25	6,48%
Sant'Ilario d'Enza	0	0,00%	0	0,00%
Unione	79	22,25%	79	20,47%
TOTALE	355	100,00%	386	100,00%



SPESE	nome dipendente		spese (anno)	unione	provenienza del dipendente
SPESE DI PERSONALE					
<small>(dati aggiornati con aumenti contrattuali)</small>					
Funzionario amministrativo - Responsabile	Silvia Ramolini	d3		65.863	unione
Istruttore direttivo	Daniela Baini	CAT.D - Pos.Ec.D2	36h/36h	34.979	montecchio
Istruttore direttivo	Emanuele Pecora	CAT.D - Pos.Ec.D2	36h/36h	34.947	cavriago
Istruttore direttivo	Licia Sepali	CAT.D - Pos.Ec.D2	36h/36h	34.947	campegine
Collaboratore amm.vo	Erika Bonetti	Cat.B3	30h/36h	24.275	cavriago
Collaboratore amm.vo	Lucilla Serra	Cat.B3 - pos. Ec.B6	36h/36h	30.512	montecchio
Istruttore amministrativo	Marta Rossi	CAT.C - Pos.Ec. C5	27,5h/36h	26.367	san polo
Istruttore amministrativo	Paola Pasini	CAT.C - Pos.Ec. C5	36h/36h	35.210	bibbiano
Istruttore amministrativo	Valeria Allegri	CAT.c - Pos.Ec. C4	20h/36h	18.489	bibbiano
Istruttore amministrativo	Marta Bernabei	CAT.c - Pos.Ec. C	35h/36h - 45% comandata sul personale	0	canossa
Istruttore amministrativo	Lara Piacentini	CAT.C	36h/36h	31.496	unione
Istruttore amministrativo	Claudia Conti	CAT.C	18h/36h	16.268	unione
totale spese di personale				353.354	

ALTRE SPESE

manutenzione software	5.600
servizi di previdenza (stima)	8.000
spese varie per servizi	5.000
abbonamenti banche dati	2.000
Totale	373.954

a detrarre spese già sostenute dall'Unione

a detrarre costi specifici di alcuni comuni

spesa netta(entrata per l'unione)	373.954
--	----------------

suddivisione della partecipazione dei comuni sulla base dei dipendenti

	quote proporzionali	attribuzione costi specifici	contributo all'Unione uff. personale	perc. su totale	redistribuzione della perc. quota unione sul servizio generali"	di partecipazione "affari servizio generali"	TOTALE di contributo all'Unione (uff. ris. umane + affari generali)
Bibbiano	47.471		47.471	12,69%	12.546	16,39%	60.017
Campegine	30.033		30.033	8,03%	6.159	8,05%	36.192
Canossa	15.501		15.501	4,15%	4.613	6,03%	20.113
Cavriago	98.817		98.817	26,42%	12.077	15,78%	110.894
Gattatico	21.313		21.313	5,70%	7.082	9,25%	28.396
Montecchio Emilia	60.065		60.065	16,06%	12.855	16,80%	72.920
San Polo	24.220		24.220	6,48%	7.455	9,74%	31.675
Sant'Ilario d'Enza	0		0	0,00%	13.747	17,96%	13.747
Unione (1)	76.535		76.535	20,47%			
TOTALE	373.954	0	373.954	100,00%	76.535	100,00%	373.954

(1) La quota teorica di spesa dell'Unione viene computata al fine di effettuare la ripartizione su tutti i comuni partecipanti secondo le quote percentuali definite per le spese generali dell'Unione medesima.

dipendenti in servizio al 31/12/2016

(la previsione definitiva dovrà essere aggiornata in sede di predisposizione del bilancio 2019-2021 con i dipendenti effettivamente in servizio al 31/12/2017)

	n°	perc. su totale
Bibbiano	49	12,69%
Campegine	31	8,03%
Canossa	16	4,15%
Cavriago	102	26,42%
Gattatico	22	5,70%
Montecchio Emilia	62	16,06%
San Polo	25	6,48%
Sant'Ilario d'Enza		0,00%
Unione	79	20,47%
TOTALE	386	100,00%